SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Da 01A11979 a 01A11982

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. **411.**

Proroghe e differimenti di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Comitati per gli italiani all'estero

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Art. 2.

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è prorogato al 30 giugno 2002.

Art. 3.

Misure di sostegno per le imprese televisive locali

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Radiodiffusione televisiva locale» - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere pagati entro il 31 dicembre 2002.

Art. 4.

Tariffe postali agevolate

1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Espropriazione per pubblica utilità

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2002.

Art. 6.

Organi collegiali della scuola

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «Con effetto dal 1° settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione»;

b) al comma 3 le parole: «Entro la data di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2002».

Art. 7.

Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana

1. Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002.

Art. 8.

Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione

1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati fino al 31 dicembre 2002.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel mondo*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0472

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 ottobre 2001, n. **412.**

Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'articolo 31, che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, prevede che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della Commissione per l'espressione del parere siano determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, concernente istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota 8/41584/D.VIII.55 del 20 luglio 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:

a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;

b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;

c) tenere alti il nome ed il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.

2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.

3. La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 2.

1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite.
2. In mancanza del coniuge l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli viventi; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.
3. È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri, concessa alla memoria del deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.
4. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene è necessario aver tenuto un comportamento valutato come consono ai valori morali e civili.

Art. 3.

1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui siano derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.
2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.
3. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri può essere concessa «alla memoria»; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 2.

Art. 4.

1. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.

Art. 5.

1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente:

a) dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando il fatto sia di rilevanza nazionale;

b) dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico in caso di atti ed attività compiuti dal militare in servizio nelle unità alle proprie dipendenze o appartenenti ad unità di altra Forza armata dislocate nei territori di giurisdizione, ovvero da civili;

c) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.

2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto ed a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro quattro mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.

3. Per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine suindicato è di un anno mentre per i fatti avvenuti all'estero non è prescritto termine alcuno.

Art. 6.

1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Arma dei carabinieri è espresso da una commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e composta da:

a) due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri;

b) un ufficiale generale di altra Forza armata o della Guardia di finanza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Arma dei carabinieri;

c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

2. Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri.

3. Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

Art. 7.

1. È ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dal presente decreto.

2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione o, in caso di diniego, della comunicazione fatta all'interessato.

3. L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui al successivo articolo 10 per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

Art. 8.

1. In materia di inidoneità al conseguimento o di privazione delle medaglie di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 26 luglio 1974, n. 330.

Art. 9.

1. Le ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprietà ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 del regolamento, in forma solenne, nella ricorrenza della festa dell'Arma o di feste nazionali, dal Comandante generale, da Generali di corpo d'armata o da altra autorità designata dal Ministro della difesa.

Art. 10.

1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Il Ministero della difesa partecipa di volta in volta ai comuni di nascita dei premiati la concessione delle ricompense dando comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro per la difesa indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.

3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 11.

1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro *A* annesso al presente decreto:

a) ha un diametro di 33 millimetri;

b) riporta, sul recto, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con intorno, nella parte inferiore, la legenda «Al valore dell'Arma dei carabinieri» e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento. Tra le estremità superiori dei serti, è posta una stelletta a cinque punte;

c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore bianco, sono larghi tre millimetri, mentre quello interno di colore rosso è largo nove millimetri;

d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

Art. 12.

1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro *B* annesso al presente decreto:

a) ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;

b) riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 millimetri, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma e, sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda «Al merito dell'Arma dei carabinieri»; sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale inferiore vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento;

c) è sostenuta da un nastro di colore rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore azzurro, sono larghi sei millimetri, mentre quello interno, di colore bianco, è largo tre millimetri;

d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;

e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

Art. 13.

1. Le disposizioni interne relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portare sul petto in luogo delle medaglie si estendono anche alle medaglie al valore ed alle croci al merito dell'Arma dei carabinieri.

2. Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente, d'oro, d'argento e di bronzo. Per il nastrino della medaglia d'oro al valore, la stelletta a cinque punte è inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.

3. Sul nastrino della croce d'oro e d'argento viene applicata una corona turrita, rispettivamente, d'oro e d'argento.

Art. 14.

1. L'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri può essere indossata anche sull'abito civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 2001

Il Ministro: MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2001
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 13, foglio n. 121

QUADRO *A*

MEDAGLIE AL VALORE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

QUADRO *B*

CROCI AL MERITO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

INSEGNE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, il solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 173/L), nell'istituire le ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri prevede, al comma 3, che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

— La legge 26 luglio 1974, n. 330, recante istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1974, n. 211.

Nota all'art. 8:

— Il testo degli articoli 8 e 9 della legge 26 luglio 1974, n. 330, è il seguente:

«Art. 8. — Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.

Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dal pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito dell'Esercito, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa (Gabinetto) entro il termine di trenta giorni dopo che sono divenute definitive: circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense di cui ai primo comma del presente articolo.

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione».

«Art. 9. — Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito dell'Esercito.

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 23 dicembre 1936, n. 2284.

Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo».

01G0467

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Carlotto Mario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Carlotto Mario, nato il 6 settembre 1964 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero tecnico industrial» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professioni di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del diploma universitario in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Milano nel 1994 e riconosciuto in Spagna con decreto del Ministerio de Educaciòn y Cultura del 21 maggio 1998;

Preso atto che il sig. Carlotto è iscritto nell'albo professionale del «Colegio oficial de peritos e ingegnieros tecnicos industriales» di Cadiz del 3 settembre 1998;

Considerata la vasta esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di sevizi nelle sedute del 15 giugno 2001 e del 17 luglio 2001;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Vista la nota del Consiglio nazionale degli ingegneri del 30 luglio 2001;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Carlotto Mario, nato il 6 settembre 1964 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, scienza e tecnologia dei materiali.

Roma, 9 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

A) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ad altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

B) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegner tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istanza tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A12323

DECRETO 26 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Texeira Braga Maria Ines di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Teixeira Braga Maria Ines, nata a Mantenopolis (Brasile) il 29 settembre 1955, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di psicologo di cui è in possesso del 1984, conseguito presso l'«Universidade Gama Filho» di Rio de Janeiro (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato inoltre che la richiedente è stata iscritta al «Conselho Regional de Psicologia» di Rio de Janeiro (Brasile) dal settembre 1985 al gennaio 1994, come attestato dal relativo certificato;

Considerato che inoltre ha ottenuto in Italia l'equipollenza del titolo accademico brasiliano in data 20 dicembre 1999 presso l'Università degli studi di Urbino;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2001;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato peraltro che non ha dimostrato di avere una formazione accademico-professionale paragonabile a quella dello psicoterapeuta italiano;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Ancona in data 31 agosto 1988, rinnovato in data 7 aprile 2001 valido a tempo indeterminato, per lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Teixeira Braga Maria Ines, nata a Mantenopolis (Brasile) il 29 settembre 1955, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 26 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

ALLEGATO *A*

A) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

B) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli psicologi.

01A12324

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 novembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 novembre 2001 che hanno disposto per il 15 novembre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 novembre 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,222 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 97,066 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, ammonta rispettivamente a L. 48.972.908.784 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 febbraio 2002 e a L. 284.068.497.949 per i titoli a trecentossessantacinque giorni con scadenza 15 novembre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,977 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,128 per i B.O.T. a trecentossessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

p. *Il direttore generale*: CANNATA

01A12731

DECRETO 22 novembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 21 novembre 2001 è di 123.674 miliardi di lire (pari a 63.872 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 novembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 novembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 28 novembre 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per gli interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato si previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A12732

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Brzuchalska Gygan Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Brzuchalska Gygan Grazyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1977, presso l'Istituto professionale per infermieri di Pisz (Polonia) dalla sig.ra Brzuchalska Gygan Grazyna, nata a Drygaly (Polonia) il giorno 13 novembre 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Brzuchalska Gygan Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12399

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lezanska Agata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lezanska Agata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato nell'anno 1992 dal liceo medico Helena Chrzanowska di Limanowa (Polonia) alla sig.ra Lezanska Agata, nata a Mszana Dolna (Polonia), il giorno 6 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lezanska Agata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12400

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Perez Arnold di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Perez Arnold ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor of science in nursing conseguito nelle Filippine, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di bachelor of science in nursing rilasciato nel 1995 dal «Olivares College» di Parañaque (Filippine) al sig. Perez Arnold nato a Los Baños, Laguna (Filippine) il giorno 8 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Perez Arnold è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12401

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mgbenkeonye Nwogu Gloria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mgbenkeonye Nwogu Gloria ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1980 dalla scuola per infermieri dell'ospedale S. Rosario di Emekuku (Nigeria) alla sig.ra Mgbenkeonye Nwogu Gloria, nata a Amaogwugwu (Nigeria) il giorno 1° gennaio 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mgbenkeonye Nwogu Gloria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12402

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zawilowicz Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zawilowicz Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso l'Istituto professionale per infermieri di Nowy Sacz (Polonia) dalla sig.ra Zawilowicz Teresa nata a Krynica (Polonia) il giorno 14 settembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zawilowicz Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12403

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stojadinovic Marjanovic Suzana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stojadinovic Marjanovic Suzana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1990 presso la scuola secondaria superiore di medicina «Dr. Vojislav Dulic» di Pozarevac (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Stojadinovic Marjanovic Suzana nata a Pozarevac (Repubblica di Serbia) il giorno 3 ottobre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stojadinovic Marjanovic Suzana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12404

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vargheese Mariamma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vargheese Mariamma ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1997 presso la scuola per infermieri Jubilee Mission Hospital di Thrissur (India) dalla sig.ra Vargheese Mariamma nata a Poovathussery (Kerala - India) il giorno 15 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vargheese Mariamma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12405

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Adassery Varied Syju di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Adassery Varied Syju ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1997 presso la scuola professionale dell'Istituto M.B.A. di Bangalore (India) dal sig. Adassery Varied Syju nato a Kottamam (India) il giorno 14 aprile 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Adassery Varied Syju è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12406

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Egas Pena Miriam Consuelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Egas Pena Miriam Consuelo ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso la facoltà di infermeria dell'Università nazionale del centro del Perù di Huancayo (Perù)

dalla sig.ra Egas Pena Miriam Consuelo nata a Junìn (Perù) il giorno 7 settembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Egas Pena Miriam Consuelo è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12407

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Harmadyova Milena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Harmadyova Milena ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1988 presso la scuola media superiore sanitaria di Nitra (Repubblica slovacca) dalla sig.ra Harmadyova Milena nata a Levice (Repubblica slovacca) il giorno 28 maggio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Harmadyova Milena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12408

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zivanovic Zorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zivanovic Zorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nella Repubblica di Serbia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1979 dal centro di istruzione Stevica Jovanovic di Pancevo (Rep. di Serbia) alla sig.ra Zivanovic Zorica, nata a Karlovac (Rep. di Serbia) il giorno 21 marzo 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zivanovic Zorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12435

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Kordha Pelivan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kordha Pelivan ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1990 dalla scuola media superiore statale di medicina Jani Minga di Valona (Albania) al sig. Kordha Pelivan, nato a Berat (Albania) il giorno 22 giugno 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kordha Pelivan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12436

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Lleshi Arben di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Lleshi Arben ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1988 dalla scuola tecnologica media superiore statale di Korce (Albania) al sig. Lleshi Arben, nato a Tirana (Albania) il giorno 28 ottobre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Lleshi Arben è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12437

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Koper Zofia Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Koper Zofia Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decrteto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto professionale per infermieri Bohaterki II Wojny Swiatowej di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Koper Zofia Magdalena, nata a Laszow (Polonia) il giorno 16 febbraio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Koper Zofia Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12438

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Paizvanti Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paizvanti Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso il gruppo scolastico M. Eminescu di Bacau (Romania) dalla sig.ra Paizvanti Daniela nata a Asau (Romania) il giorno 15 luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Paizvanti Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12439

DECRETO 30 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Perez Gonzalez Monica Lorena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Perez Gonzalez Monica Lorena ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista conseguito in Colombia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapista conseguito nell'anno 1993 presso l'Università autonoma di Monizales (Colombia) dalla sig.ra Perez Gonzalez Monica Lorena, nata a Cali Valle (Colombia) il giorno 18 agosto 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Perez Gonzalez Monica Lorena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12440

DECRETO 6 novembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra suor Bielawska Dorota Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale suor Bielawska Dorota Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1984 presso il liceo paramedico di Varsavia (Polonia) da suor Bielawska Dorota Maria nata a Varsavia (Polonia) il giorno 25 marzo 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Suor Bielawska Dorota Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio profssionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12498

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Cassano a r.l.», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Cassano a r.l.», con sede in Cassano Jonio, costituita con atto notaio dott. Scornajenghi Italo in data 23 dicembre 1993, repertorio n. 313197, registro società n. 2628, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 3426/267034.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore: PISANI

01A12316

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «New generation a r.l.», in Roggiano Gravina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «New generation a r.l.», con sede in Roggiano Gravina, costituita con atto notaio dott.ssa Perrotta Adriana in data 22 dicembre 1998, repertorio n. 2041, registro società n. 8327, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3802/287364.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore: PISANI

01A12317

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Il Castello a r.l.», in Amantea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Il Castello a r.l.», con sede in Amantea, costituita con atto notaio dott. Posteraro Fabio in data 3 maggio 1999, repertorio n. 43611, registro società n. 26712/99, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3853.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore: PISANI

01A12318

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Enotria istituto di vigilanza a r.l.», in Trebisacce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «Enotria istituto di vigilanza a r.l.», con sede in Trebisacce, costituita con atto notaio dott.ssa Stefania Lanzillotti in data 30 aprile 1998, repertorio n. 42836, registro società n. 28859, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3741/85.

Cosenza 23 ottobre 2001

Il direttore: PISANI

01A12319

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «San Francesco d'Assisi a r.l.», in Santa Maria del Cedro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa produzione e lavoro «San Franceso d'Assisi a r.l.», con sede in Santa Maria del Cedro, costituita con atto notaio dott. Filippo Magurno in data 2 ottobre 1992, repertorio n. 20805, registro società n. 2756, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 3377/262351.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore: PISANI

01A12320

DECRETO 23 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Sicurezza piccola società cooperativa a r.l.», in Dipignano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precedente art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa di produzione e lavoro «La Sicurezza piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Dipignano, costituita con atto notaio dott. Cappelli Sergio in data 8 novembre 1996, repertorio n. 16844, registro società n. 50357, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3613/276962.

Cosenza, 23 ottobre 2001

Il direttore: PISANI

01A12321

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 agosto 2001.

Misure fitosanitarie per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/1993/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n. 2001/441/CE del 29 maggio 2001, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/1993/CEE sopraindicata per quanto riguarda le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitarie per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, le piantine di fragole (*Fragaria L.*), destinate alla piantagione, tranne le sementi,

originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana dal 1° giugno 2001 al 30 settembre 2002.

Art. 2.

1. Le piantine di fragole di cui all'art. 1, da destinare solo alla produzione di frutta, sono:

a) ottenute esclusivamente da piante madri certificate;

b) coltivate su superfici:

1) situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita;

2) situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni che non soddisfa le condizioni del presente decreto;

3) situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere *Fragaria* che non soddisfa le condizioni del presente decreto;

4) che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state ufficialmente analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;

c) ufficialmente ispezionate dal Servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e nuovamente prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte *A* degli allegati I e II del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non è nota nella comunità;

d) risultate indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi di cui alla lettera *c)*;

e) prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonché di fiori e di frutti.

Art. 3.

1. Le piantine sono accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

2. Detto certificato contiene:

a) le indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti prima dell'esportazione;

b) la dichiarazione supplementare che «la partita di piantine di fragole è conforme ai requisiti previsti dal presente decreto»;

c) il nome della varietà e il programma di certificazione nel cui ambito le piante madri sono state certificate.

Art. 4.

1. L'importazione delle piantine di fragole è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali a seguito di apposita richiesta in cui sono specificati:

a) il tipo di materiale e il quantitativo;

b) la data d'importazione;

c) il punto di entrata;

d) il nome, gli indirizzi e l'ubicazione dei locali presso i quali le piantine verranno immagazzinate, sotto controllo ufficiale, in attesa dei risultati delle ispezioni e delle analisi;

e) i nomi e gli indirizzi delle aziende dove verranno messe a dimora le piantine.

2. I Servizi fitosanitari regionali effettuano le ispezioni dovute e verificano che le piantine sono piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.

Art. 5.

1. Il Ministero per le politiche agricole e forestali, nell'autorizzare l'importazione delle piantine di fragole, provvede ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni relative all'effettuazione delle analisi di laboratorio e delle ispezioni in campo.

Art. 6.

1. I Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale entro il 1° ottobre di ogni anno:

a) le informazioni relative ai quantitativi importati;

b) una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati;

c) copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità fitosanitarie dell'Argentina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 200

01A12398

DECRETO 9 novembre 2001.

Linee guida sulla procedura da seguire per usufruire della deroga alla timbratura delle uova da cova ai sensi del regolamento CEE n. 1868/77 della Commissione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 356, dettante norme sulla produzione avicola;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2782/75, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, modificato dal regolamento CEE del Consiglio n. 3494/86, del 13 novembre 1986, in particolare l'art. 5, paragrafo 1;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1868/77, del 29 luglio 1977, concernente le modalità di applicazione del predetto regolamento CEE 2782/75, modificato dal regolamento CEE della Commissione n. 1351/87, del 15 maggio 1987, in particolare l'art. 2, paragrafo 2;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 29 settembre 1986, sull'applicazione del regolamento CEE n. 1868/77, della Commissione, concernente gli obblighi delle comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile;

Considerato che, a norma dell'art. 7 della predetta legge, la vigilanza per l'applicazione delle norme nella stessa contenute è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in seguito rinominato Ministero delle politiche agricole e forestali, con la collaborazione delle autorità sanitarie, per quanto di loro competenza;

Ritenuto di dover regolamentare la procedura per usufruire della deroga della timbratura delle uova da cova di cui all'art. 2, paragrafo 2 del citato regolamento CEE n. 1868/77;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende produttrici di uova da cova e di pulcini, in possesso dell'autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 13 maggio 1966, n. 356, possono essere autorizzate, in deroga alla normale procedura di timbratura delle uova da cova, di cui all'art. 2 del regolamento CEE 1868/77, del 29 luglio 1977, ad effettuare la marchiatura delle stesse apponendo su ciascun uovo un segno di forma circolare con inchiostro di colore nero indelebile, della superficie di almeno 10 mm quadrati, prima di porre le uova stesse nell'incubatrice. Qualsiasi imballaggio o contenitore utilizzato per il trasporto di tali uova recherà il numero distintivo dell'azienda produttrice.

Art. 2.

Le aziende che intendano richiedere l'autorizzazione in deroga, di cui all'art. 1, devono presentare domanda in carta semplice al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari, secondo il fac-simile in allegato, compilato in ogni sua parte.

Art. 3.

L'autorizzazione in deroga è concessa alle aziende in possesso dei requisiti richiesti che forniscano regolarmente le informazioni previste dalla normativa citata nelle premesse e, in particolare, ottemperino agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 29 settembre 1986, concernente le comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova.

Art. 4.

In qualsiasi momento il Ministero delle politiche agricole e forestali può revocare o sospendere temporaneamente l'autorizzazione, di cui all'art. 3, ove venga meno, da parte delle aziende interessate, l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Scheda di domanda
(da redigersi in carta semplice)

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - D.G. per le politiche agroalimentari - ex Div. X

Il sottoscritto ...., titolare/legale rappresentante dell'azienda .... , contraddistinta dal n. IA/IB/IC .... produttrice di .... , con sede legale in .... , tel./fax .... e-mail .... , e sede operativa in ...., chiede di essere autorizzata ad usufruire della deroga alla timbratura delle uova da cova, di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1868/77.

A tal fine dichiara che la potenzialità produttiva dell'azienda è di n. .... posti uovo/galline riproduttrici.

Lì, ...

Firma ....

01A12728

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 ottobre 2001.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera»; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed in particolare la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea della cittadina comunitaria (nazionalità portoghese):

cognome: Pereira Jacinto;

nome: Paula Cristina;

nata a S. Sebastiao da Pedreira - Lisbona il 12 luglio 1973.

Vista la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa ai titoli da riconoscere, documentazione rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115;

Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessato:

laurea «Linguas e Literaturas Moernas - Estudos Ingleses e Alemaes», conseguita il 30 luglio 1996 presso l'Università di Lisbona (con documentazione relativa agli esami sostenuti);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Licenciatura em Ramo de Formacao Educacional em Linguas e Literaturas Modernas - Estudos Ingleses e Alemaes» conseguito il 17 giugno 1998 presso la facoltà di lettere dell'Università di Lisbona;

Viste le «dichiarazioni di valore in loco» rilasciate in data 20 settembre dall'ambasciata d'Italia in Lisbona;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessato, in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento di: portoghese, inglese e tedesco, (codice 03), del 2° ciclo dell'istruzione basica, che include le materie del portoghese, inglese e tedesco; inglese e tedesco (codice 22), del 3° ciclo dell'istruzione basica e dell'istruzione secondaria, che include le materie dell'inglese, tedesco, tecniche di traduzione dell'inglese e tecniche del tedesco;

Vista la richiesta formulata dall'interessato medesimo tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline: lingua straniera: inglese e tedesco. Lingue e civiltà straniere: inglese e tedesco (classi 45/A e 46/A);

Vista la documentazione comprovante una adeguata conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale 7 marzo 2000 con il quale sono stati riconosciuti, subordinatamente al superamento di prove attitudinali, alla sig.ra Pereira Jacinto Paula Cristina i titoli professionali conseguiti in Portogallo ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di lingua straniera: inglese e tedesco e di lingue e civiltà straniere: inglese e tedesco (classi 45/A e 46/A);

Vista la nota del 15 maggio 2001, prot. n. 9241/C31/4Z con la quale il provveditorato agli studi di Trieste ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole unicamente la prova compensativa relativa alla lingua straniera: inglese e lingue e civiltà straniere: inglese;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Portogallo della cittadina comunitaria Pereira Jacinto Paula Cristina, nata a S. Sebastiao da Pedreira - Lisbona, il 12 luglio 1973, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera»; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese.

2. Il presente decreto è pubblicato, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115 nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 ottobre 2001

Il direttore generale: COSENTINO

01A12325

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BSE

DELIBERAZIONE 22 novembre 2001.

Prezzi medi di mercato per bovini di alto valore genetico ai fini della corresponsione di indennità di abbattimento ai sensi della legge n. 218/1988. (Deliberazione n. 1130/BSE).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BSE

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1989, n. 298, recante regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo di valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto n. 298/1989 che, per la determinazione dei prezzi di mercato degli animali appartenenti alle specie bovine, ai fini della corresponsione di indennità di abbattimento, fa riferimento ai dati riportati su apposito listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi e ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA);

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 2000, n. 43, che istituisce un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE), prevedendo anche l'abbattimento degli animali riscontrati positivi ai test diagnostici;

Considerato che il citato listino settimanale ISMEA «ISMEA Informazioni - Prezzi degli animali da vita e riproduzione, dei prodotti dell'acquacoltura e dell'agricoltura» per quanto riguarda i bovini iscritti ai libri genealogici, per ciascuna razza e categoria di animali, riporta il prezzo medio di mercato di animali di medio valore genetico senza tener conto che il valore economico medio di ciascun animale aumenta proporzionalmente all'elevarsi del suo valore genetico;

Considerato che l'emergenza BSE interessa, tra l'altro, allevamenti iscritti ai libri genealogici, in cui sono presenti anche soggetti di rilevante valore genetico;

Considerata l'esigenza di attribuire da parte del Ministero della salute, nel caso di detti abbattimenti di bovini, le provvidenze previste dalla citata legge n. 218/1988, commisurati all'effettivo valore genetico degli stessi;

Viste le risultanze di apposita riunione, tenutasi il 21 novembre 2001 tra rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della salute e delle regioni maggiormente interessate, nella quale è stato esaminato un documento sul valore genetico dei bovini di razza Frisona, ai fini della corresponsione degli indennizzi di cui alla già citata legge n. 218/1988;

Considerata l'urgenza e l'opportunità di prevedere un valore commerciale medio addizionale, rispetto a quello indicato dall'ISMEA e di commisurarlo al reale valore genetico di ciascun animale;

Ritenuto di poter procedere immediatamente in tal senso per la sola razza Frisona italiana, in attesa che l'ISMEA ridetermini le proprie rilevazioni anche per le altre razze bovine, tenendo conto dei succitati criteri;

Delibera:

1. A decorrere dalla data della presente delibera, i prezzi medi nazionali, validi ai fini dei rimborsi per bovini di razza Frisona italiana, iscritti nei libri genealogici, sono fissati sommando al prezzo rilevato dall'ISMEA (rank uguale a 50) un'addizionale così determinata:

vacche in lattazione: L. 90.000 (IVA inclusa) per ogni punto rank, da 51 a 99;

vitelle, manze e manzette: L. 30.000 (IVA inclusa) per ogni punto rank, da 51 a 99.

2. L'ISMEA, entro quindici giorni dalla data della presente delibera, procede all'aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 2001, dei prezzi per ciascuna razza e categoria di bovini iscritti nei libri genealogici, utilizzando criteri e parametri che tengano conto del valore genetico di ciascun animale.

3. La presente delibera ha efficacia fino al giorno della pubblicazione, da parte dell'ISMEA, del listino settimanale contenente i prezzi aggiornati.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il commissario straordinario: AMBROSIO

01A12769

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 novembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Napoli (servizio di pubblicità immobiliare - Napoli 2).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Napoli n. 662331 del 1° ottobre 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio;

Considerato che l'irregolare funzionamento del suddetto Ufficio, è da attribuirsi al fatto che il personale addetto è stato evacuato dal posto di lavoro per un allarme bomba;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'Ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente, che, con provvedimento n. 360 del 23 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio suddetto;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

giorno 8 ottobre 2001, dalle ore 11 alle ore 12,15, regione: Campania Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Napoli - Servizio di pubblicità immobiliare - Napoli 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 5 novembre 2001

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

01A12547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 novembre 2001

Dollaro USA	0,8795
Yen giapponese	109,10
Corona danese	7,4410
Lira Sterlina	0,62190
Corona svedese	9,3611
Franco svizzero	1,4617
Corona islandese	97,11
Corona norvegese	7,9290
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57372
Corona ceca	33,133
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,80
Litas lituano	3,5162
Lat lettone	0,5530
Lira maltese	0,4012
Zloty polacco	3,6077
Leu romeno	27617
Tallero sloveno	220,2752
Corona slovacca	43,121
Lira turca	1313000
Dollaro australiano	1,7010
Dollaro canadese	1,4055
Dollaro di Hong Kong	6,8592
Dollaro neozelandese	2,1415
Dollaro di Singapore	1,6166
Won sudcoreano	1119,60
Rand sudafricano	8,7444

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12806

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di ottobre 2001 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI	INDICI (base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000 Ottobre	112,8	2,6	4,4
Novembre	113,3	2,7	4,8
Dicembre	113,4	2,7	4,9
Media	*112,1*	—	—
2001 Gennaio	113,9	3,1	5,3
Febbraio	114,3	3,0	5,4
Marzo	114,4	2,8	5,3
Aprile	114,8	3,1	5,3
Maggio	115,1	3,0	5,4
Giugno	115,3	2,9	5,6
Luglio	115,3	2,7	5,4
Agosto	115,3	2,7	5,4
Settembre	115,4	2,6	5,2
Ottobre	115,7	2,6	5,3

01A12729

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651275/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77